

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 26 – 23 DICEMBRE 2019

NUOVE LIMITAZIONI ALLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI TRIBUTARI

Il Decreto fiscale n. 124/2019, c.d. Collegato alla Legge di Bilancio 2020, in **vigore dal 27.10.2019** e in corso di conversione in Legge (che dovrà concludersi entro il 26 dicembre 2019) introduce due importanti novità che riguardano la modalità, i termini e i limiti di utilizzo dei crediti tributari nel Mod. F24. Lo scopo è di contrastare le indebite compensazioni dei crediti.

L'UTILIZZO DEL CREDITO DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Le nuove disposizioni modificano le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto previsto attualmente ai fini IVA.

In particolare, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019**, la compensazione nel Mod. F24:

- del credito IVA annuale/trimestrale;

- del credito IRPEF/IRES/IRAP, addizionali e imposte sostitutive,

per **importi superiori a € 5.000 annui**, può essere effettuata esclusivamente (previa apposizione del visto di conformità) tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) **dal 10° (decimo) giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione annuale/istanza** da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel Mod. F24 i crediti relativi alle **imposte dirette e sostitutive/IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui**, è dunque necessario rispettare le seguenti condizioni:

- ✓ **preventiva presentazione della dichiarazione** dalla quale emerge il credito (con apposizione del visto di conformità);
- ✓ **presentazione del Mod. F24** tramite i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF/IRES/IRAP 2019 eccedente € 5.000 può quindi essere utilizzato in compensazione **non più dall'1.1.2020**, bensì **dopo la presentazione della relativa dichiarazione**.

I crediti di importo inferiore a € 5.000, invece, continuano a poter essere compensati sin dal 1° giorno successivo la chiusura del periodo d'imposta.

Ad esempio, ipotizzando che il Mod. REDDITI 2020 PF (Persone fisiche) relativo al 2019 sia presentato il 30.09.2020, il credito IRPEF emergente dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.

Nel caso un contribuente compensi crediti eccedenti la soglia di € 5.000 senza aver prima presentato la relativa dichiarazione (almeno 10 giorni prima), avrà come conseguenza:

- la mancata esecuzione del Mod. F24;

- l'applicazione della sanzione pari ad € 1.000.

L'OBBLIGO DEI SERVIZI TELEMATICI PER IL MOD. F24

L'obbligo di presentare il Mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) viene esteso anche ai **crediti maturati dal sostituto d'imposta** per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da Mod. 730 e Bonus Renzi € 80) **nonché da parte dei soggetti "privati"** (non titolari di partita IVA).

Riguardo a questo ultimo aspetto pertanto, ora, per ogni tipologia di compensazione sul Mod. F24 (quindi anche quella con il saldo a debito), anche il soggetto "privato" non titolare di Partita IVA deve necessariamente utilizzare i servizi telematici dell'AdE (canale Entratel/Fisconline) direttamente o tramite intermediari.

Non è quindi più possibile utilizzare home/remote banking o altri strumenti simili messi a disposizione di banche e poste per presentare il Mod. F24 contenente compensazioni (a saldo zero o a debito).

Le suddette disposizioni riguardano la compensazione "orizzontale" sul Mod. F24, ovvero quella tra crediti e debiti di diversa natura (ad esempio IVA con Irpef o Ires con Irap).

La compensazione "verticale", cioè tra crediti della stessa natura, resta esclusa da queste previsioni. Il contribuente che, ad esempio, decide di compensare un debito Irpef con un credito Irpef potrà continuare a farlo liberamente, senza soggiacere alle regole prima viste.

Restano dubbi sull'effettiva **data di decorrenza** dell'obbligo di presentare tramite i canali Entratel/Fisconline le deleghe contenenti le predette compensazioni.

Stando alle disposizioni che impongono anche la presentazione della dichiarazione dei redditi, dovrebbe essere dall'1.1.2020. Tuttavia diverse interpretazioni fanno riferimento al 60° giorno successivo all'entrata in vigore della norma, per cui il 27.12.2019.

In attesa di una risposta ufficiale si consiglia di considerare prudentemente **la data del 27.12.2019**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

*Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>*